

Roma, 17 dicembre 2024

Circolare n. 279/2024

Oggetto: Ambiente – Modifiche al DLGS n.152/2006 – Art.4 c.2 e 3 del DL 17.10.2024, n.153 come convertito dalla Legge 13.12.2024, n.191 su G.U. n.294 del 16.12.2024.

Le disposizioni introdotte dal cd *DL Ambiente* sono state confermate, incrementate e in alcuni casi modificate dalla legge di conversione indicata in oggetto.

In particolare in sede di conversione è stato disposto che il legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo gestori ambientali possa assumere la qualifica di responsabile tecnico (ruolo per cui sono necessari requisiti professionali stabiliti dal Comitato e definiti nel DM n.120/2014) per tutte le categorie di attività che richiedono l'iscrizione all'Albo senza verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa stessa purché abbia svolto il ruolo di legale rappresentante nella stessa impresa per almeno tre anni consecutivi; tale requisito sarà successivamente verificato dalla sezione regionale dell'Albo consultando i dati della Camera di Commercio competente. Con il decreto emanato lo scorso ottobre era stato invece previsto che il legale rappresentante dell'impresa potesse assumere la qualifica di responsabile tecnico a condizione di aver svolto il ruolo di responsabile tecnico per almeno cinque anni consecutivi.

Si segnala inoltre che è stato confermato l'aumento di due membri (da diciannove a ventuno) della composizione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui uno riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e l'altro a quelle dei gestori dei rifiuti, che pertanto avranno entrambi tre rappresentanti. Tali membri che saranno nominati con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica integreranno la composizione del Comitato nominato da ultimo nel novembre 2023 e resteranno in carica per la relativa durata prevista in cinque anni, quindi fino al novembre 2028.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [94/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr*

G.U. n.294 del 16.12.2024

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 4

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212:

1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:

«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»;

a-ter) all'articolo 224:

1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti";

2) al comma 5-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private";

b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il seguente:

«20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023.

3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

***** OMISSIS *****

FINE TESTO